

CITTA' DI VENEZIA
DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
SETTORE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO OPERE PUBBLICHE E LEGGE SPECIALE

Bando per l'assegnazione di contributi
per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche del patrimonio immobiliare privato
ex art. 11, 2° comma (conto capitale), della legge 29 novembre 1984, n° 798.

Art. 1 – Requisiti di ammissione al contributo

1.1. Requisiti oggettivi

1.1.A. Interventi ammessi a contributo. Caratteristiche U.I.

Sono ammesse a partecipare al presente bando le richieste che abbiano ad oggetto interventi edilizi riguardanti l'installazione di un ascensore, di una piattaforma elevatrice o di un servoscala, su immobili ad uso residenziale ubicati nel centro storico o nelle isole del Comune di Venezia nonché Lido e Pellestrina.

Sono soggetti a contributo gli interventi su edifici costruiti da almeno 40 anni alla data di chiusura del bando ed iscritti al N.C.E.U.

Sono ammessi a contributi le unità immobiliari che non hanno già beneficiato di contributi o finanziamenti agevolati, dallo Stato e/o da Enti Pubblici, per le opere oggetto del presente bando.

Sono finanziabili gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche relative alle parti comuni delle unità edilizie e in particolare sono finanziabili i seguenti interventi:

- 1) installazione di un ascensore;
- 2) installazione di piattaforma elevatrice;
- 3) installazione di servoscala;
- 4) rampe d'accesso
- 5) opere murarie connesse

1.1.B. Interventi non ammessi a contributo. Caratteristiche U.I

Non sono ammesse a contributo le unità immobiliari utilizzate e/o destinate come strutture ricettive alberghiere e/o extralberghiere così come previsto dalla L.R. n. 33 del 04/11/2002 agli artt. 23 e 25⁽¹⁾.

Non sono altresì ammissibili:

1. le domande di contributo per lavori eseguiti in assenza e/o difformità dei titoli abilitativi previsti dalla vigente normativa; si precisa inoltre che in tali casi, in fase di verifica di conformità dei lavori o in sede di controllo dei documenti, il servizio procederà a darne opportuna comunicazione agli uffici preposti per i controlli di competenza.
2. le domande di contributo per lavori eseguiti all'interno della singola unità immobiliare.
3. le domande di contributo per unità immobiliari ad uso diverso da residenza.

⁽¹⁾ Rientrano nella categoria delle strutture alberghiere le seguenti tipologie: a) gli alberghi; b) i motel; c) i villaggi-albergo; d) le residenze turistico-alberghiere; e) le residenze d'epoca alberghiere. Rientrano in quelle extralberghiere: a) gli esercizi di affittacamere; b) le attività ricettive in esercizi di ristorazione; c) le attività ricettive a conduzione familiare - bed & breakfast; d) le unità abitative ammobiliate ad uso turistico; e) le strutture ricettive - residence; f) le attività ricettive in residenze rurali; g) le case per ferie; h) gli ostelli per la gioventù; i) le foresterie per turisti; l) le case religiose di ospitalità; m) i centri soggiorno studi; n) le residenze d'epoca extralberghiere.

1.2 Requisiti soggettivi

Le domande devono essere presentate dal proprietario dell'unità immobiliare. Qualora sull'immobile esista diritto di usufrutto la domanda, comunque, dovrà essere presentata solo dal nudo proprietario. Gli obblighi della convenzione o dell'atto unilaterale d'obbligo dovranno essere sottoscritti sia dal nudo proprietario che dall'usufruttuario.

Per le unità immobiliari oggetto di contributo i beneficiari si obbligano a risiedervi o a destinarle alla residenza di parenti in linea retta e/o collaterale entro il secondo grado o eventualmente del coniuge legalmente separato o a darle in locazione a cittadini residenti nel Comune di Venezia da almeno due anni o

a coloro che vi abbiano il luogo di lavoro stabile da almeno due anni, che intendano trasferire la propria residenza entro la data di conformità lavori.

Nel caso di installazione di un servoscala è necessario che l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto con percentuale di invalidità superiore al 66% derivata da patologie che impediscano e/o rendano difficile la deambulazione.

Gli Enti non territoriali e/o le Società possono presentare domande di contributi purché non abbiano ottenuto negli ultimi due anni finanziamenti pubblici (Stato, Regione, ecc.) da destinarsi alla manutenzione e al restauro del patrimonio edilizio residenziale per la stessa unità, fatta eccezione per i finanziamenti ottenuti in base alla legge 798 del 1984 (e successivi rifinanziamenti) per opere diverse da quelle per le quali si richiede il contributo.

2 – Modalità per accedere ai finanziamenti

2.1 Presentazione della domanda

Le richieste di contributo, redatte sull'apposito modello (B, B1, C1) con marca da bollo, che a pena di nullità dovrà essere compilato in ogni sua parte, dovranno essere consegnate al Servizio Legge Speciale Contributi, nelle giornate di martedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, mercoledì dalle ore 15.15 alle ore 17.00, oppure inoltrate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento in busta chiusa indirizzata alla sede municipale entro il termine per l'ammissione delle domande di contributo finalizzato alla predisposizione della relativa graduatoria deliberato dall'amministrazione comunale.

E' possibile presentare domanda anche tramite posta elettronica (PEC) all'indirizzo: protocollo@pec.comune.venezias.it oppure via fax al numero 041-2747612, fermo restando che si dovrà regolarizzare l'imposta di bollo entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

2.2 Convenzione

L'erogazione del saldo del contributo è subordinata alla stipula, presso un notaio di fiducia, di una convenzione di durata quindicennale tra i proprietari dell'immobile, oggetto del contributo, e il Comune di Venezia sulla base del testo approvato dal Consiglio Comunale. Il richiedente potrà, in sostituzione della convenzione, stipulare un atto unilaterale d'obbligo di identico contenuto della convenzione di cui sopra, debitamente registrato e trascritto a cura di un notaio di fiducia.

La convenzione o l'atto unilaterale d'obbligo, previsto all'art. 11 della legge n. 798/84, ha per oggetto l'unità immobiliare oggetto di intervento volto all'eliminazione delle barriere architettoniche e disciplina le modalità d'uso, di cessione di trasferimento, di locazione dell'unità immobiliare stessa, e i rapporti tra il Comune di Venezia e il soggetto convenzionato.

Per tutto il periodo di validità della convenzione o dell'atto unilaterale d'obbligo potranno essere eseguiti dall'Amministrazione Comunale controlli allo scopo di verificare il rispetto di quanto previsto dalla convenzione o dall'atto unilaterale d'obbligo stesso.

Art. 3 – Ammontare del contributo - Modalità per l'erogazione

3.1. L'ammontare del contributo è pari:

- all'80% della spesa ritenuta ammissibile dal Comune per interventi riguardanti unità immobiliari da destinare alla residenza, di superficie interna calpestabile (SIN ⁽²⁾) dell'alloggio inferiore o uguale ai 150 mq (esclusivamente per le categorie catastali da A/1 ad A/9).
- al 50% della spesa ritenuta ammissibile dal Comune per interventi riguardanti unità immobiliari da destinare alla residenza cat. A/1-A/9, di superficie interna (SIN) calpestabile dell'alloggio superiore ai 150 mq.

⁽²⁾ La superficie interna netta (SIN) deve intendersi come l'area all'interno dell'immobile determinata dalla sommatoria dei singoli vani, misurata lungo lo sviluppo interno dei muri perimetrali e delle pareti divisorie per ciascun piano fuori terra o entro terra, rilevata ad un'altezza convenzionale di m. 1,50 dal piano di calpestio. Concorre al computo della superficie interna netta lo spazio interno di circolazione orizzontale (corridoi, disimpegno, sottoscala e analoghi, i ripostigli e/o locali di servizio, le soffitte e i magazzini accessibili direttamente dall'unità immobiliare).

Sono ammessi a contributo forfettizzato i lavori relativi ai seguenti interventi:

INTERVENTO	CODIFICA	COSTO UNITARIO
1 Ascensore	1.1.1 Impianto oleodinamico cap. 6 persone	€ 28.850,00*
	1.1.2 Impianto elettrico a fune cap. 6 persone	€ 32.560,00*
	1.2 Per ogni piano in più	€ 4.700,00
	1.3 Differenza +/- due persone	€ 600,00
	1.4 Maggiorezza per porte su più di un lato	€ 1.535,00
2 Piattaforma elevatrice	2.1 Impianto cap. 6 persone	€ 25.050,00*
	2.2 Per ogni piano in più	€ 2.160,00
	2.3 Differenza +/- due persone	€ 600,00
3 Servoscala	3.1 Impianto costituito da impianto rettilineo	€ 7.500,00
	3.2 Per ogni curva di 90°	€ 300,00
	3.3 Tratto rettilineo supplementare	€ 2.700,00

*Dagli importi sopra elencati sono esclusi i lavori relativi alla realizzazione della fossa contabilizzati con le modalità di cui al successivo punto 3.3

3.3. Per gli interventi non previsti tra quelli sopra elencati si dovrà ricorrere a computo metrico estimativo utilizzando i prezzi e le voci del capitolato speciale d'appalto del Comune di Venezia vigente alla data di scadenza del presente bando.

3.4. La spesa relativa ai lavori computati fuori procedura automatica potrà essere incrementata, a insindacabile giudizio dell'Ufficio Legge Speciale Contributi, nella misura massima del 10%, per opere in economia per le quali si chiede idonea relazione e documentazione fotografica puntuale e dettagliata. La spesa totale, determinata sia con procedura automatizzata che con computo metrico fuori procedura automatica, potrà essere oggetto, inoltre, di due rivalutazioni: 5% per spese tecniche ed accessorie e 5% per gli oneri della sicurezza.

3.5. L'installazione dell'ascensore, della piattaforma elevatrice e del servoscala dovranno essere effettuate in conformità a quanto stabilito dal Decreto Ministeriale del 14 giugno 1989, n. 236 disciplinante le "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche", pena la decadenza del contributo.

Art. 4 – Modalità di attribuzione punteggi

4.1. I punteggi vengono attribuiti con i seguenti criteri:

A) Caratteristiche della destinazione d'uso dell'unità edilizia:

Per le unità edilizie la cui superficie complessiva⁽³⁾ è utilizzata in misura di:

- almeno pari al 75% ed oltre per residenza⁽⁴⁾ punti 5
- almeno pari al 50% ed oltre per residenza punti 3
- meno del 50% per residenza punti 0

B) Caratteristiche tecniche dell'intervento

- Installazione di un servo scala punti 3

C) Caratteristiche di utilizzazione delle singole unità immobiliari

Il punteggio va attribuito a tutte le singole unità immobiliari ossia agli appartamenti destinati alla residenza e censite come tali, con le seguenti modalità:

1. Unità immobiliare che i proprietari locano o si impegnano a locare a canone convenzionato concordato con l'Amministrazione comunale a cittadini residenti nel Comune di Venezia da almeno due anni o a coloro che vi abbiano il luogo di lavoro stabile da almeno due anni, con l'obbligo di trasferire la propria residenza entro la data di conformità lavori. punti 20
2. Unità immobiliare utilizzata o da utilizzare come residenza principale da parte dei proprietari dell'unità immobiliare, compresi anche i nudi proprietari, residenti nel Comune o che vi abbiano luogo di lavoro stabile da almeno due anni con l'obbligo di trasferire la propria residenza entro la data di conformità lavori. Equiparato è l'uso residenziale da parte di parenti o affini entro il 2° grado. punti 20

Nel caso di richieste presentate da enti è ammissibile solo l'opzione 1.

Rivalutazioni:

Nell'ipotesi di unità immobiliare utilizzata o da utilizzare come residenza principale da parte dei proprietari, compresi anche i nudi proprietari, che non posseggano altre unità immobiliari ad uso residenziale in tutto il territorio nazionale, anche pro quota, i punteggi su indicati verranno rivalutati del 15%. Tale rivalutazione verrà applicata anche nell'ipotesi di diritto reale con quota fino al 50% solo su un'altra porzione di unità immobiliare destinata alla residenza.

Dopo la presentazione della domanda non risulta possibile variare le caratteristiche di utilizzazione delle unità immobiliari, di cui alla precedente lettera C, indicate nel modello di domanda, pena decadenza dell'istanza stessa.

I punteggi di cui al punto C) saranno triplicati se all'interno delle unità immobiliari risiedono persone disabili con invalidità superiore al 66% derivata da patologie che impediscano e/o rendano difficile la deambulazione e raddoppiati se vi sono persone con più di 75 anni di età o con percentuale di invalidità inferiore o uguale al 66% ma con certificata ridotta capacità di deambulazione alla data di presentazione della domanda. Tutte le invalidità devono essere attestate da parte dell'Azienda ULSS Dipartimento di Prevenzione Servizio di Medicina Legale.

Viene prevista una ulteriore rivalutazione del 10% del punteggio di cui al citato punto C) qualora vengano attestate da parte dell'Azienda ULSS Dipartimento di Prevenzione Servizio di Medicina Legale le condizioni di cui all'art. 3 comma 3 della legge 104/92⁽⁵⁾.

⁽³⁾ Per superficie complessiva dell'edificio si intende la sua superficie esterna lorda (SEL) e cioè l'area dell'edificio misurata esternamente su ciascun piano fuori terra e/o entro terra, includendo lo spessore dei muri perimetrali, dei muri interni e delle pareti divisorie, colonne, pilastri, vani scala e ascensori.

⁽⁴⁾ La superficie destinata a residenza (SR) deve intendersi come la somma delle superfici interne nette (SIN) di cui all'articolo 3.1, comma 2° del presente bando di tutti gli appartamenti dell'edificio richiedenti o meno il contributo ad essa va aggiunta la superficie omogeneizzata nella misura del 30% delle loro pertinenze esclusive a servizio non

comunicanti con gli stessi (PES_NC) (cantine, soffitte, locali di deposito fisicamente disgiunti dalle u.i.), del vano scala (VS) e dell'androne d'ingresso (AI) condominiali. Non possono considerarsi pertinenze esclusive annesse all'unità immobiliare, i locali accessori che per la loro dimensione potrebbero essere economicamente e fisicamente indipendenti dall'unità immobiliare.

(5) Art. 3 c. 3 L. 104/92: Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

4.2. Modalità di Calcolo del punteggio

Il punteggio complessivo si ottiene sommando i punteggi di cui ai criteri A e B a cui va aggiunta la somma del punteggio dato dalle caratteristiche di ogni singola unità immobiliare richiedente il contributo (C), diviso per il numero delle unità stesse.

$$\text{Punteggio complessivo} = A + B + \frac{\Sigma C \text{ (per tutte le U.I.)}}{\text{numero U.I.}^6}$$

⁽⁶⁾ Numero di unità immobiliari ad uso residenziale partecipanti al bando e ammesse a contributo

I magazzini censiti come tali, di pertinenza di U.I. residenziali (compresi nella stessa pianta catastale dell'unità immobiliare) non necessitano di dichiarazione di destinazione d'uso ma di semplice segnalazione nello stampato.

Art. 5 - Formazione delle graduatorie

5.1 Graduatoria provvisoria

La graduatoria provvisoria verrà predisposta sulla base delle domande pervenute entro il termine di chiusura del bando. In caso di parità verrà data la precedenza a:

1. domande con partecipazione a bandi precedenti con istanza non finanziata relativa alla stessa unità edilizia o immobiliare;
2. interventi in cui viene richiesto il finanziamento per la totalità dei millesimi (1000/1000);

Perdurando la parità verrà data precedenza alle domande più vecchie in base al protocollo.

Contro la graduatoria provvisoria gli interessati, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, potranno inoltrare ricorso amministrativo redatto in carta legale al Dirigente del Servizio Legge Speciale Contributi.

5.2 Graduatoria definitiva

Scaduti i termini dei ricorsi non sarà più possibile fare istanza per sanare eventuali errori e/o omissioni riscontrati dal richiedente nella compilazione della domanda di contributo; infatti, esaminati i ricorsi, verrà stilata la graduatoria definitiva che non sarà più modificabile.

La domanda di contributo rimane valida esclusivamente ai fini del presente bando e la graduatoria definitiva avrà validità di due anni dalla data di pubblicazione.

A seguito della pubblicazione della graduatoria definitiva, il servizio provvederà ad inoltrare comunicazione di finanziabilità, ai referenti della pratiche ritenute finanziabili sulla base dello stanziamento approvato.

Le condizioni che determinano i punteggi, le priorità e i requisiti devono essere posseduti dal richiedente e, ove richiesto, dai comproprietari, usufruttuari, nudi proprietari fino al momento della comunicazione di finanziabilità.

Qualora prima della sottoscrizione della convenzione uno o più beneficiari presentino istanza di rinuncia al contributo per l'unità immobiliare di proprietà, verrà rideterminato il punteggio della pratica (relativa all'intera unità edilizia), salvo che tale variazione non modifichi in positivo il punteggio acquisito.

Art. 6. - Inizio lavori

Non sarà ammessa a contributo alcuna opera la cui esecuzione sia priva della comunicazione di inizio lavori indirizzata, contestualmente all'inizio degli stessi, al Servizio Legge Speciale Contributi.

A seguito del ricevimento della comunicazione di inizio lavori i tecnici del Servizio Legge Speciale Contributi effettueranno il previsto sopralluogo di competenza rilasciando idoneo verbale.

Nel caso si rendesse necessario l'inizio dei lavori **prima della comunicazione di finanziabilità**, il richiedente dovrà, in ogni caso, darne comunicazione, contestualmente agli stessi, al Servizio Legge Speciale Contributi per il necessario sopralluogo di competenza, pena la decadenza della domanda, senza che ciò costituisca impegno da parte dell'Amministrazione stessa nella erogazione del contributo.

Tale comunicazione è anche indispensabile ed obbligatoria per la partecipazione a successivi bandi.

Entro 6 mesi dal ricevimento della disposizione del Dirigente in cui viene fissato l'importo massimo erogabile prevista dall'art. 8 dovrà essere comunicato al Servizio Legge Speciale l'inizio lavori, salvo istanze di proroghe debitamente motivate, pena decadenza del contributo.

Prima e/o contestualmente all'inizio dei lavori dovrà essere presentata, pena la decadenza, la seguente documentazione:

a) per l'esecuzione di lavori di importo inferiore o pari a 150.000 Euro, dovrà essere prodotta dalla ditta esecutrice di lavori una autocertificazione (modello E1) attestante:

- la relativa iscrizione e posizione presso la Camera di Commercio Industria e Artigianato riportante la dicitura fallimentare e antimafia;
- la regolarità contributiva rilasciata da INPS, INAIL e Cassa Edile;
- l'avvenuta predisposizione, ove prevista, del Piano Operativo di Sicurezza (POS), ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81, D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106 e successive modifiche e integrazioni;
- il possesso di un'adeguata idoneità tecnica: l'importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di richiesta dell'offerta (preventivo scritto) non deve essere inferiore all'importo della/e tipologia/e di intervento per il quale l'impresa si propone;
- il possesso di un adeguato organico: il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non deve risultare inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di richiesta dell'offerta (preventivo scritto);
- il possesso di una adeguata attrezzatura tecnica.

b) per l'esecuzione di lavori di importo superiore a 150.000 euro e fino a 1.000.000 di euro, dovrà essere prodotta attestazione S.O.A. per la categoria di pertinenza e la classifica di importo idonea; in alternativa a questa, oltre alla certificazione attestante i requisiti sopra elencati, dovrà essere prodotta un'autocertificazione aggiuntiva attestante:

- il possesso di un'adeguata capacità economica e finanziaria intesa come:
 - idoneo volume d'affari complessivo relativo all'ultimo quinquennio documentabile almeno pari a 5 volte l'importo dell'intervento relativo all'ultimo quinquennio;
 - idonee referenze bancarie.

Art. 7 - Presentazione documentazione

A seguito della comunicazione di finanziabilità della pratica, entro il termine perentorio di 90 giorni dal ricevimento della stessa, è necessario presentare, a pena di decadenza, la seguente documentazione:

Documentazione individuale:

- a) autodichiarazione secondo le modalità della legge 445/2000 da parte di ogni proprietario, con i riferimenti catastali identificativi della proprietà e copia semplice dell'atto, o altro documento comprovante il titolo di proprietà (per ogni unità immobiliare richiedente il contributo);
- b) scheda informativa debitamente compilata da ogni proprietario;
- c) mappa catastale (pianta) in scala 1:200 dell'unità immobiliare oggetto di futuro convenzionamento o della sottoscrizione dell'atto unilaterale d'obbligo;
- d) eventuale autodichiarazione, secondo le modalità della legge 445/2000, da parte dei proprietari e comproprietari dell'unità immobiliare oggetto di contributo di non disporre di altre proprietà residenziali nell'ambito del territorio nazionale (se dichiarata tale circostanza);

Documentazione dell'unità edilizia da presentare a cura del referente del condominio

- e) copia del titolo abilitativo o documentazione comprovante la presentazione del titolo abilitativo se necessario, in caso contrario dovrà essere prodotta una dichiarazione del tecnico incaricato, attestante la non necessità di titoli abilitativi e corredata da relazione tecnica sui lavori da eseguirsi;
- f) autodichiarazione, secondo le modalità della legge 445/2000, redatta da un tecnico incaricato iscritto all'Albo professionale (o dal proprietario se trattasi di lavori per l'installazione di un servoscala), sull'apposito stampato (modello D) per il calcolo automatico del contributo (preventivo);
- g) per lavori non previsti nel calcolo del contributo con procedura automatica, si dovrà redigere un computo metrico di preventivo con voci e codici di riferimento e descrizione prezzi del Capitolato Speciale d'Appalto del Comune di Venezia vigente alla data di scadenza del presente bando e con indicate le zone dove ogni singolo intervento viene eseguito, a firma di un tecnico abilitato iscritto all'Albo professionale;
- h) ripartizione millesimale debitamente firmata da un professionista iscritto all'Albo e sottoscritta per accettazione da tutti i proprietari dell'unità edilizia (solo se trattasi di più unità immobiliari) con l'indicazione delle superfici di ogni singola unità, e con l'indicazione dei gradini di spettanza. Tale ripartizione non potrà essere ulteriormente modificata;
- i) documentazione fotografica dello stato dei luoghi prima dei lavori richiesti ed elaborato grafico con le quote delle zone d'intervento;

Qualora la documentazione presentata fosse ritenuta imperfetta, l'Ufficio potrà richiedere le dovute correzioni e/o precisazioni che dovranno essere presentate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, pena la decadenza della domanda.

L'ufficio dopo l'acquisizione dei documenti eseguirà tutti gli accertamenti ed adempimenti del caso con istruttorie specifiche, procedendo ad eventuali esclusioni dalla graduatoria per le pratiche che risultino non possedere i requisiti dichiarati ovvero la loro collocazione in diversa posizione.

Art. 8- Determinazione dell'importo massimo erogabile

Dopo la verifica della documentazione presentata verrà inoltrata con raccomandata al referente una disposizione del Dirigente in cui viene fissato l'importo massimo erogabile per ogni singola richiesta di contributo ritenuta finanziabile.

Art. 9 - Documentazione finale

Per consentire la quantificazione della richiesta di contributo il referente, entro 6 mesi dalla data di fine lavori o dalla scadenza del titolo abilitativo o comunque entro tre anni dall'inizio dei lavori in caso di assenza di titolo abilitativo, dovrà presentare, a pena di decadenza, la richiesta di verifica di conformità dei lavori effettuati, allegando la seguente documentazione:

- a) comunicazione della data di inizio e di fine dei lavori;
- b) per interventi ammessi a contributo con procedura automatica, autodichiarazione di consuntivo, secondo le modalità della legge 445/2000, da parte del tecnico incaricato, iscritto all'Albo professionale (o del proprietario se trattasi di lavori per l'installazione di un servo scala, di manutenzione ordinaria e di altri lavori che non necessitano di specifico atto autorizzativo della Pubblica Amministrazione) contenente i riferimenti concernenti il tipo di lavori effettuati o l'eventuale conferma del calcolo automatico già prodotto in sede di preventivo;
- c) per interventi diversi da quelli previsti al comma precedente, conto consuntivo (computo metrico) delle opere di risanamento effettivamente eseguite con codici di riferimento e descrizione dei prezzi del Capitolato del Comune di Venezia, vigente alla data di scadenza del presente bando, firmato dal tecnico incaricato, iscritto all'Albo professionale, con le quantità dettagliate alle zone di intervento;
- d) documentazione fotografica in corso d'opera e a lavori ultimati;
- e) originali (o copia autenticata) delle fatture, con descrizione della tipologia dei lavori a cui si riferiscono, pena la non ammissibilità delle stesse, debitamente quietanzate e/o corredate dai bonifici bancari, con relativa distinta riassuntiva per l'importo complessivo dei lavori ammessi a contributo;
- f) documento di Trasporto (DDT) dell'impianto installato;
- g) dichiarazione liberatoria della Cassa Edile competente prodotta dalla Ditta che esegue gli interventi;
- h) eventuale attestazione rilasciata dalla Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici per i lavori eseguiti negli edifici vincolati;
- i) convenzione sottoscritta, se non già trasmessa dal notaio di fiducia, o atto unilaterale d'obbligo;

- j) eventuale certificato di idoneità/collaudato degli impianti rilasciata dall'impresa esecutrice ai sensi del DM 37/2008.
- k) autocertificazione dell'impresa installatrice della conformità delle opere a quanto stabilito dal Decreto Ministeriale del 14 giugno 1989, n. 236.
- l) autocertificazioni dell'impresa e del Direttore dei lavori di aver adempiuto, ciascuno per le rispettive competenze, agli obblighi della sicurezza, se richiesto il relativo incremento 5% come previsto dall'art. 3.4 del presente bando.

Parimenti, nel caso in cui vi sia accesso al contributo in virtù di un impegno ad utilizzare come residenza principale l'unità immobiliare, è fatto obbligo di documentare il trasferimento di residenza alla data di verifica di conformità dei lavori, pena la revoca del contributo.

Nel caso in cui vi sia accesso al contributo in virtù di un impegno a locare o a mantenere locata l'u.i. restaurata a cittadini residenti nel Comune di Venezia, l'erogazione del saldo del contributo avverrà solo a condizione che prima della verifica conformità lavori venga presentata l'iscrizione anagrafica nell'immobile oggetto di contributo e un atto preliminare di locazione per la stessa fermo restando l'obbligo, pena la decadenza dal contributo, di presentare copia registrata del contratto definitivo d'affitto entro 12 mesi, salvo istanza di proroga debitamente motivata, dalla data di avvenuto pagamento del saldo. Ai citati contratti preliminare e definitivo di locazione dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale emerga la mancanza del vincolo di parentela in linea retta e collaterale e/o affinità entro il 2° grado.

Non sono consentite ipotesi di variazioni di consistenza edilizia (accorpamenti o frazionamenti), salvo gli effetti dell'istanza eventualmente pendente presso le competenti amministrazioni, e/o di destinazione d'uso (cambio residenziale - commerciale, ecc.) dopo la presentazione della domanda pena la decadenza della stessa.

L'esecuzione di opere non riscontrabili sul posto, dovrà essere dettagliatamente documentata mediante foto, ciò ai fini della loro ammissibilità e contabilizzazione.

Eventuali rinnovi dei titoli abilitativi devono essere presentati al Servizio Legge Speciale Contributi entro 6 mesi dalla scadenza di quello originario.

Art. 10 – Eventuale domanda di proroga dei termini

In casi particolari e previa presentazione di adeguate motivazioni il Dirigente del Servizio Legge Speciale Contributi potrà concedere, insindacabilmente, una proroga dei termini previsti dagli art. 6 e 7 del presente bando.

Art. 11 – Criteri generali e modalità di erogazione del contributo

Nell'ipotesi di installazione del servo scala o di un ascensore/piattaforma elevatrice ad uso esclusivo, il contributo sarà erogato in favore del proprietario o dei proprietari che hanno sostenuto l'intervento i quali potranno beneficiare di un contributo rapportato a mille millesimi. Si precisa altresì che nel caso di ascensore o piattaforma elevatrice è necessario acquisire il nulla osta da parte degli altri proprietari dell'u.e. che non richiedono il contributo.

L'importo massimo dei lavori ammissibili a finanziamento non potrà superare l'ammontare richiesto all'atto della presentazione della domanda e non potrà altresì superare quanto stanziato nella determinazione dirigenziale che approva la graduatoria definitiva.

Qualora in sede di consuntivo si verificasse una variazione alle tabelle millesimali con conseguente diminuzione della quota millesimale richiedente il contributo, l'importo massimo di contributo erogabile verrà proporzionalmente ridotto.

La verifica analitica delle categorie di lavori ammissibili effettuata dall'Amministrazione Comunale potrà comportare eventuali riduzioni dell'importo iniziale.

L'erogazione del contributo avverrà solo mediante accredito su conto corrente intestato al beneficiario del contributo.

Art. 12 - Esecuzione lavori

In ogni cantiere ove vengono eseguiti lavori finanziati con i contributi della Legge n° 798/84, è obbligatoria l'esposizione di un apposito cartello recante, oltre alle dichiarazioni di legge, la dizione "*Intervento finanziato con contributi della Legge speciale per Venezia n° 798 del 29.11.1984 art. 11*", l'inosservanza di tale disposizione comporta il mancato riconoscimento del 5% per spese tecniche come indicato al punto 3.4 del bando. Per comprovare l'osservanza di tale disposizione dovrà essere presentata la foto relativa.

L'esecuzione degli interventi dovrà essere affidata a ditte in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 del presente bando.

Qualora siano previsti interventi di natura impiantistica l'impresa dovrà essere in possesso dei requisiti previsti dal DM 37/2008.

Eventuali interventi in subappalto dovranno essere eseguiti da imprese in possesso dei sopracitati requisiti e dovranno essere comunicati all'Ufficio competente.

Per ogni eventuale fattispecie non prevista nel presente bando si deve fare riferimento all'attuale disciplina legislativa.

Art. 12 - Avvertenze finali

In caso di alienazione dell'unità immobiliare oggetto di domanda di contributo, preventivamente autorizzata dal Servizio Legge Speciale Contributi, è consentito il subentro nella richiesta a condizione che vi sia identità tra i requisiti oggettivi e soggettivi del subentrante e quelli dell'originario richiedente e vi sia il mantenimento delle condizioni per l'assegnazione del punteggio considerate anche le rivalutazioni. In caso di decesso del beneficiario del contributo è consentito il subentro da parte degli eredi a condizione che sia mantenuto l'utilizzo dell'immobile di cui al punto C.

Nell'ipotesi di decesso del soggetto portatore di handicap prima dell'esecuzione dei lavori la pratica si considererà decaduta per mancanza dei presupposti di partecipazione al bando.

Qualora i lavori siano già stati ultimati e sia già stata trasmessa la comunicazione di finanziabilità della domanda, la pratica continuerà a nome degli eredi.

L'unità immobiliare oggetto di contributo non potrà in nessun caso rimanere vuota (priva di iscrizione anagrafica) per un periodo superiore a 6 mesi.

Per quanto non espressamente normato dal presente bando si applica quanto disposto nella convenzione

L'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare accertamenti circa l'autenticità di quanto dichiarato. Il richiedente, con la presentazione della domanda di contributo, autorizza l'Amministrazione Comunale, a norma del D. Lgs. 196/2003, all'utilizzo dei propri dati personali per la pubblicazione delle graduatorie e per le forme di pubblicità ritenute necessarie ed opportune da parte dell'Amministrazione Comunale.